

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1169 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 giugno 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di pallina (cosiddetta «paintball») costituita da un involucro rigido di gelatina contenente una vernice a base d'acqua.</p> <p>L'articolo è destinato ad essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball (fucile ad aria compressa con velocità di tiro di 91 metri al secondo) durante il gioco di squadra del «paintball».</p> <p>Cfr. le illustrazioni (*)</p>	9306 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera s), del capitolo 95 nonché dal testo dei codici NC 9306, 9306 90 e 9306 90 90.</p> <p>L'articolo è concepito per essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball, che è un fucile ad aria compressa della voce 9304, a causa della sua notevole velocità di tiro [cfr. regolamento (CE) n. 242/96 della Commissione (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 16)].</p> <p>La «paintball» è un proiettile utilizzato per essere tirato con fucili ad aria compressa, simile a piccole sfere o freccette. Pertanto la «paintball» è un altro tipo di munizioni [si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9306, punto A) 3)].</p> <p>La classificazione come prodotto del capitolo 95 è pertanto esclusa in virtù della nota 1, lettera s), di tale capitolo.</p> <p>Di conseguenza il prodotto va classificato nel codice NC 9306 90 90 come proiettile.</p>

(\*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.

